

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio del 18 dicembre 1962
concernente la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
e dei docenti
(del 27 giugno 1963)

In data 18 dicembre 1962 il Consiglio di Stato ha presentato un dettagliato messaggio con il quale propone al Gran Consiglio l'approvazione di un nuovo testo di legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

Le esaurienti spiegazioni fornite dall'Esecutivo ci dispensano dal ripetere qui le ragioni che militano in favore della sostituzione dell'attuale testo unico, elaborato nel 1957 quando venne decisa la fusione delle precedenti tre casse pensioni. Crediamo, tuttavia, opportuno — prima di illustrare i cambiamenti proposti dalla vostra Commissione — di richiamare le principali modificazioni prospettate a dimostrazione della nuova impostazione data al problema.

MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI

Va innanzitutto rilevato come tutti i dipendenti dello Stato con occupazione continuata debbano necessariamente far parte della Cassa pensioni. Ciò dovrebbe perciò permettere di porre a beneficio di questa previdenza anche alcune categorie di personale finora escluse.

Fra i miglioramenti veri e propri vanno citati :

- 1) il versamento dell'interesse semplice del 3 ½ % in determinati casi di restituzione dei premi pagati;
- 2) la cessione all'interessata, in caso di nozze, oltre ai suoi contributi di una percentuale, variabile a seconda degli anni di servizio (1/30 l'anno) dei contributi versati dallo Stato;
- 3) l'iscrizione in Cassa pensioni, dopo 15 anni, di quei dipendenti che al momento della loro assunzione furono assicurati in Cassa risparmio per ragioni di salute;
- 4) la facoltà di rimanere iscritti in Cassa pensioni in caso di abbandono volontario del servizio alle dipendenze dello Stato;
- 5) la rivalutazione del supplemento fisso di invalidità;
- 6) il riconoscimento del diritto alla pensione a partire dal primo giorno di assicurazione;
- 7) il previsto pensionamento provvisorio allo scopo di eventualmente permettere il reinserimento del pensionato nel ciclo produttivo;
- 8) il miglioramento delle pensioni vedovili che sono portate, in ogni caso, al 30 % dello stipendio assicurato;
- 9) il prolungamento del diritto alla pensione per orfani a 20 anni di età.

MAGGIORI ONERI

a) a carico degli assicurati

- 1) l'inclusione automatica delle indennità di rincaro nello stipendio computabile con il conseguente versamento di un contributo del 100 %;
- 2) l'aumento notevole delle tasse di ammissione;
- 3) il computo, oltre determinati limiti, del guadagno accessorio sulla pensione;
- 4) l'aumento dei primi destinati al finanziamento del supplemento fisso.

b) a carico dello Stato

- 1) il versamento del 100 % per l'assicurazione del carovita ;
- 2) l'aumento delle tasse di ammissione ;
- 3) l'aumento del premio per il finanziamento del supplemento fisso ;
- 4) l'assunzione del pagamento, fino al 65.mo anno di età, della pensione e del supplemento fisso dovuti ai dipendenti che chiedono il pensionamento dopo aver compiuto il 40.mo di servizio ;
- 5) il versamento dell'interesse del 3 ½ % sul deficit tecnico assicurativo.

A quest'ultimo maggior onore fa riscontro la rinuncia al versamento dell'interesse supplementare dell'1 % sul patrimonio della Cassa (85 milioni al 1. gennaio 1963, compreso l'importo per l'assicurazione dei nuovi stipendi) e la soppressione del contributo di risanamento attualmente di Fr. 300.000,— l'anno.

MODIFICAZIONI COMMISSIONALI

La vostra Commissione ha attentamente e dettagliatamente vagliato i singoli articoli del testo di legge proposto e ha unanimemente aderito alla progettata riforma. Essa ha però modificato alcuni articoli per le ragioni che succintamente precisiamo qui sotto ;

Articolo 7 : Il 1. cpv. riceve la seguente formulazione :

¹Lo straordinario e l'impiegato assunto a titolo di prova, iscritti all'Assicurazione risparmio, ...

Articolo 19 : La lettera e) riceve la seguente formulazione :

e) importo delle multe disciplinari inflitte ai suoi membri.

Articolo 28 : è modificata la redazione dell'articolo senza mutarne tuttavia la portata. L'articolo riceve pertanto la formulazione seguente :

Art. 28

Salvaguardia
delle
prestazioni

¹I diritti alle prestazioni della Cassa non possono essere ceduti o costituiti in pegno.

²La Commissione amministrativa ha facoltà di prendere tutte le misure atte a garantire un uso delle prestazioni della Cassa conforme al loro scopo.

Articolo 33 : alla lettera c) si precisa che il licenziamento deve essere motivato da cause gravi ;

Articolo 34 : La parola "contestata" è rettificata in "constatata" ;

Articolo 40 : è introdotto il diritto, per il docente pensionato all'inizio dell'anno scolastico prima di aver compiuto i 65 anni, al supplemento fisso fintanto che non percepisce la rendita AVS.

E' pure introdotta una norma che precisa le modalità per la partecipazione dei Comuni al versamento delle pensioni e dei supplementi fissi. Il testo di questo articolo riceve di conseguenza la formulazione seguente :

Art. 40

Diritto

¹ L'assicurato che ha compiuto i 65 anni di età viene collocato a riposo il 1. gennaio, rispettivamente il 1. luglio successivo; se è docente, il 1. settembre dell'anno in cui compie i 65 anni. Egli ha diritto a una pensione di vecchiaia corrispondente agli anni di servizio computabili, secondo la scala di cui all'art. 30 e al supplemento fisso, fintanto che non percepisce la rendita AVS.

² L'assicurato con almeno 40 anni di servizio effettivo e che ha compiuto i 60 anni di età può chiedere di essere collocato a riposo ed è ammesso al beneficio della pensione vecchiaia a partire dal mese successivo. Egli ha inoltre diritto al supplemento fisso di cui all'art. 30.

³ La pensione e il supplemento fisso sono a carico del datore di lavoro al momento del pensionamento fino al momento in cui il beneficiario avrebbe avuto il diritto di percepirla in base al cpv. 1. I Comuni partecipano al versamento della pensione e del supplemento fisso nella stessa misura in cui contribuiscono al versamento dello stipendio.

⁴ Se il beneficiario muore prima di aver compiuto i 65 anni, la pensione ai superstiti è a carico della Cassa.

Articolo 42: è soppressa la disposizione che prevedeva l'esclusione dal diritto alla pensione vedovile nel caso in cui il matrimonio veniva contratto in un'epoca in cui l'assicurato era afflitto da grave malattia. Resta così cancellata, partendo dalle parole «Lo stesso vale per il matrimonio contratto dall'assicurato ...», la seconda frase del primo capoverso di questo articolo.

Articolo 44: il secondo capoverso è modificato nel senso che in caso di separazione giudiziale dei coniugi, la pensione vedovile non è accordata se la vedova ha vissuto per lungo tempo separata dal marito e dai figli. L'articolo riceve quindi la formulazione seguente :

Art. 44

Esclusione della pensione

¹ Le prestazioni della Cassa a favore dell'ex coniuge di un assicurato non sono dovute se il matrimonio è stato annullato oppure sciolto per divorzio.

² Nel caso di separazione giudiziale dei coniugi, la pensione vedovile non è accordata se la vedova ha vissuto per lungo tempo separata dal marito e dai figli.

Articolo 46: questo articolo, che prevedeva la riduzione della pensione vedovile nel caso in cui la vedova fosse di 15 anni più giovane del defunto marito, viene soppresso, la Commissione ritenendo ingiustificata tale misura restrittiva che, del resto, non era prevista dalla vecchia legge.

Articolo 48 (diventa ora articolo 47 a seguito dello stralcio dell'articolo 46) : Contrariamente a parte di quanto previsto dal Consiglio di Stato, la pensione per gli orfani è versata in ogni caso fino a 20 anni di età. Il testo del cpv. 6 riceve pertanto la formulazione seguente :

(cpv. 6)

La pensione cessa il giorno in cui l'orfano compie i 20 anni.

Articolo 53 (diventato ora articolo 52) : Alla lettera c) del primo capoverso alle parole "dal defunto" sono sostituite le parole "dall'assicurato".

Articolo 60 (diventato ora articolo 59) : Sono introdotte le modalità per la nomina del vicepresidente, che non erano previste. Il testo dell'articolo è quindi completato al suo primo capoverso, in fine, con l'aggiunta seguente:

Il vicepresidente è scelto nel seno della Commissione.

Articolo 62 (diventa articolo 61) : L'enunciazione della marginale è modificata. Nuova marginale: "Amministrazione". E' soppressa l'elencazione dei compiti spettanti al Dipartimento, che appare superflua; resta di conseguenza stralciato il secondo capoverso.

Articolo 63 : L'articolo viene stralciato, sembrando inutile prevedere norme amministrative di evidente competenza del Consiglio di Stato.

Articolo 75 (diventa ora articolo 73) : E' proposta una diversa ripartizione degli oneri per l'assicurazione degli aumenti dovuti al nuovo organico. Invece della proporzione paritetica del 50 %, è stato deciso di far pagare il 40 % dagli assicurati e il 60 % dal datore di lavoro.

Tale diversa ripartizione era stata richiesta dal Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti, ma non fu accolta dal Consiglio di Stato. Alla vostra Commissione appare tuttavia giustificata l'accettazione di tale agevolazione, in considerazione del fatto che in analoga precedente situazione l'onere richiesto fu per impiegati e gendarmi assai minore e che, presso tutte le altre Casse pensioni, l'assicurazione degli aumenti generali di stipendio avviene addossando ai datori di lavoro un onere più elevato di quello imposto agli assicurati. Alcuni commissari hanno, del resto, rilevato come la Cassa pensioni statale sia l'unica che imponga all'assicurato oneri contributivi pari a quelli assunti dallo Stato. E' un problema, questo, che dovrà senz'altro essere esaminato in una prossima occasione. L'onere supplementare derivante, una volta tanto, dalla modificazione proposta può essere calcolato in circa Fr. 750.000,—.

Il testo dell'articolo riceve pertanto la seguente nuova formulazione :

Art. 73

**Riscatto
degli aumenti
dovuti al nuovo
organico**

¹ Sugli aumenti di guadagno computabile determinati dalla entrata in vigore del nuovo organico del 10 settembre 1962, escluse le percentuali supplementari, i membri della Cassa pensioni e della Assicurazione risparmio pagano, in deroga all'art. 21, una tassa di aumento del 40 %.

² In deroga all'art. 20, viene corrisposto dal datore di lavoro alla Cassa un contributo del 60 %.

Articolo 77 (diventa ora articolo 75) : Viene stralciato il secondo capoverso in conseguenza della scomparsa dell'art. 46, al quale esso si riferiva.

Articolo 77 (nuovo articolo) : E' stata accolta la richiesta — presentata con speciale istanza da parte degli interessati — tendente a permettere ai dipendenti iscritti in Cassa risparmio dopo aver compiuto il quarantesimo anno di età, benchè fossero già alle dipendenze dello Stato prima dei 40 anni di passare, dopo 15 anni alla Cassa pensioni. Il testo della legge è quindi completato con l'inserimento di un nuovo articolo — che diventa nuovo articolo 77 —, del seguente tenore :

Art. 77

**Assicurati
a Cassa risparmio**

¹ Gli impiegati che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti a Cassa risparmio per ragioni di età benchè siano entrati al servizio dello Stato prima del compimento

dei 40 anni di età, possono, dopo 15 anni di appartenenza a tale Cassa, venire ammessi a Cassa pensioni. La domanda deve venire inoltrata entro il termine perentorio di 1 anno dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

² Vengono computati quali anni di assicurazione soltanto gli anni di servizio prestati a partire dalla data di ammissione alla Cassa risparmio.

³ Tutti i contributi ordinari e straordinari versati dall'assicurato e dal datore di lavoro, con gli interessi relativi, vengono trapassati alla Cassa pensioni. Deve inoltre essere versato il capitale di copertura, senza interessi, stabilito dal perito, per il calcolo del quale sono determinanti l'età e lo stipendio annuo computabile dell'assicurato all'epoca della sua iscrizione alla Cassa risparmio. Metà del capitale di copertura è a carico del datore di lavoro.

La Commissione ha pure deciso di sostituire il termine di stipendio "imputabile" con quello di stipendio "computabile" che le sembra più appropriato.

Il Consiglio di Stato ha aderito a tutte le modificazioni proposte ad eccezione di quella relativa alla ripartizione degli oneri per l'assicurazione dei nuovi stipendi, per la quale ritiene opportuno mantenere la sua primitiva proposta. Ciononostante, come già detto, la Commissione è dell'avviso che tale facilitazione finanziaria debba essere concessa agli assicurati.

Limitiamo qui le nostre osservazioni, certi che i solerti colleghi del Gran Consiglio vorranno attentamente studiare il messaggio governativo. Pensiamo tuttavia essere doveroso ringraziare il Dipartimento delle finanze e la Commissione amministrativa della Cassa pensioni per il diligente lavoro svolto in favore di questa riforma legislativa. Sottolineamo, ancora, come la situazione della Cassa pensioni sia da ritenere senz'altro soddisfacente, accusando la stessa un decorso del tutto favorevole come lo provano le cospicue eccedenze attive degli ultimi anni.

Il messaggio del Consiglio di Stato, oltre a presentare i bilanci tecnici della Cassa, fa qualche considerazione sui sistemi di funzionamento delle Casse pensioni. Non è nostra intenzione esprimerci in merito. Ci sia però lecito affermare che fra non molto i criteri attuariali relativi alle Casse pensioni pubbliche subiranno certamente profondi mutamenti, passando — come già parzialmente è avvenuto — dal sistema della capitalizzazione pura e della cassa chiusa a formule più elastiche in direzione del sistema della ripartizione, pur adottando misure cautelanti per quanto riguarda la garanzia delle prestazioni.

Fatte queste considerazioni, vi proponiamo di accogliere il disegno di legge con le modificazioni di cui sopra.

Per la Commissione della Gestione :

D. Wyler, relatore

Antognini — Boffa, con riserva — Borella — Bottani — Coppi — Frascina — Generali — Giovannini — Guscelli M. — Patocchi — Rossi-Bertoni — Verda — Visani.

